

## Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario - Modalità e contenuti della prova di ammissione

---



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 117;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241;

RITENUTA la necessità di definire, per l' anno accademico 2005/2006, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n.264/1999;

D E C R E T O A:  
Art.1

1.Per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, per l'anno accademico 2005/2006, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2.L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione.

3.I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni singola Scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento delle prove, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

Indirizzo Scienze motorie		9 settembre 2005
Indirizzo Economico giuridico	Economico	10 settembre 2005
Indirizzo Sanitario e della prevenzione		12 settembre 2005
Indirizzo Lingue straniere		13 settembre 2005
Indirizzo Scienze naturali		14 settembre 2005
Indirizzo Fisico matematico	informatico	15 settembre 2005
Indirizzo Linguistico letterario		16 settembre 2005
Indirizzo Scienze umane		20 settembre 2005
Indirizzo Tecnologico		21 settembre 2005
Indirizzo Storia dell'Arte (classe 61/A)		22 settembre 2005

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

- cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;

- i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

dottorato di ricerca 3 punti;

seconda laurea 2 punti;

diploma di scuola di specializzazione 2 punti;

altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, fino a 3 punti)

assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio)

b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell' art.3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n.341 ed ai sensi dell' art.3, comma 1, lettera b), del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, prescritte per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto di laurea fino a 90/110 0 punti;

voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti;

voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti;

voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti;

voto di laurea di 108/110 6 punti;

voto di laurea di 109/110 7 punti;

voto di laurea di 110/110 8 punti;

voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti.

d) voto di diploma delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33, di cui al D.M. 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 90/110 0 punti;

voto di diploma da 91 a 100/110 2 punti;

voto di diploma da 101 a 105/110 4 punti;

voto di diploma da 106 a 107/110 5 punti;

voto di diploma di 108/110 6 punti;

voto di diploma di 109/110 7 punti;

voto di diploma di 110/110 8 punti;

voto di diploma di 110 e lode/110 10 punti.

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti;

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

#### Art.2

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di trasferimento dei candidati da una Scuola all'altra previa intesa tra le medesime Scuole e le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 maggio 2005

Il Ministro  
(f.to Letizia Moratti)